

ACCORDO

di cooperazione tra la Comunità europea dell'energia atomica rappresentata dalla Commissione delle Comunità europee e il Dipartimento dell'Energia degli Stati Uniti d'America nel campo della ricerca e dello sviluppo relativi all'energia di fusione

LA COMUNITÀ EUROPEA DELL'ENERGIA ATOMICA (Euratom), rappresentata dalla Commissione delle Comunità europee e IL DIPARTIMENTO DELL'ENERGIA DEGLI STATI UNITI D'AMERICA (DOE) (in seguito denominate collettivamente «le parti»),

CONSIDERANDO che l'accordo di cooperazione concernente l'utilizzazione dell'energia nucleare a scopi pacifici firmato dalla Comunità europea dell'energia atomica e dagli Stati Uniti d'America il 7 novembre 1995 e il 29 marzo 1996, a Bruxelles, prevede la cooperazione nell'utilizzazione dell'energia nucleare a scopi pacifici, ivi compresa la fusione termonucleare controllata, in particolare, sotto forma di contributi a progetti multilaterali;

INTENZIONATI a continuare la lunga storia di valida collaborazione tra le parti e ad avvalorare la tradizione di stretta e costante cooperazione nel campo dell'energia da fusione instauratesi nel contesto dell'accordo nel campo della fusione termonucleare controllata (accordo DOE-Euratom) firmato a Bruxelles il 15 dicembre 1986 e nel quadro di accordi multilaterali, in particolare l'ITER,

INTENZIONATI a continuare a promuovere lo sviluppo dell'energia da fusione quale fonte di energia potenzialmente accettabile sotto l'aspetto ambientale, competitiva sotto l'aspetto economico e virtualmente illimitata,

HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE:

Articolo I

Obiettivo

Obiettivo del presente accordo è continuare e intensificare la cooperazione tra le parti nei settori contemplati dai rispettivi programmi relativi alla fusione, su una base di reciproco vantaggio e di reciprocità globale, al fine di sviluppare le cognizioni scientifiche e la capacità tecnologica che sono alla base della fusione nucleare.

Articolo II

Settori di cooperazione

I settori di cooperazione ai sensi del presente accordo sono i seguenti:

- 1) Tokamak, inclusi i grandi progetti della generazione attuale e le attività connesse a progetti della prossima generazione.
- 2) Linee alternative ai tokamak.
- 3) Tecnologia dell'energia da fusione magnetica.
- 4) Teoria del plasma e fisica del plasma applicata.
- 5) Politiche e piani concernenti programmi.
- 6) Altri settori stabiliti per iscritto di comune accordo.

Articolo III

Forme di cooperazione

1. La cooperazione ai sensi del presente accordo può assumere, senza preclusione di eventuali altre forme, le seguenti forme:

- a) scambio e comunicazione di informazioni e dati concernenti attività scientifiche e tecniche, sviluppi, pratiche, risultati, politiche e piani concernenti programmi, ivi compreso lo scambio di informazioni non divulgate secondo i termini e le condizioni di cui agli articoli VI e VII;
- b) scambio di ricercatori, ingegneri e altri specialisti per periodi di tempo concordati al fine di partecipare a esperimenti, analisi, attività di progettazione ed altre attività di ricerca e sviluppo in conformità dell'articolo VIII;
- c) organizzazione di seminari e altri incontri al fine di discutere e scambiare informazioni su temi specifici stabiliti di comune accordo nei settori menzionati all'articolo II e di individuare azioni di cooperazione che possano essere utilmente intraprese in conformità dell'articolo V;
- d) scambio e consegna di campioni, materiali e attrezzature (strumenti e componenti) per esperimenti, prove e valutazioni in conformità degli articoli IX e X;
- e) esecuzione di studi, progetti o esperimenti in comune, inclusa la progettazione, la costruzione e il funzionamento in comune degli stessi;
- f) creazione di collegamenti per lo scambio di dati;
- g) altre forme di cooperazione concordemente stabilite per iscritto.

2. Ove opportuno, le parti coordinano le attività previste dal presente accordo con altre attività internazionali di ricerca e sviluppo nel campo della fusione al fine di ridurre al minimo la duplicazione di sforzi. Nessuna disposizione del presente accordo può essere interpretata in maniera da pregiudicare accordi esistenti o futuri in tema di cooperazione tra le parti.

*Articolo IV***Comitato di coordinamento e segretari esecutivi**

1. Le parti istituiscono un comitato di coordinamento che ha il compito di coordinare e supervisionare l'esecuzione delle attività previste dal presente accordo. Il comitato di coordinamento è composto da dodici (12) membri, la metà dei quali sono nominati da una parte e l'altra metà dall'altra. Il comitato di coordinamento si riunisce una volta all'anno, alternativamente negli Stati Uniti e nell'Unione europea oppure nelle date e nei luoghi altrimenti concordati tra le parti. Il capo della delegazione della parte ospitante presiede il comitato.
2. Il comitato di coordinamento esamina i progressi e i piani delle attività previste dal presente accordo e propone, coordina e approva future attività di cooperazione rientranti nell'ambito dell'accordo, avendo riguardo alla validità tecnica e al livello di sforzo al fine di assicurare il reciproco vantaggio e la reciprocità globale nel contesto dell'accordo.
3. Tutte le decisioni del comitato di coordinamento sono prese all'unanimità. Alla delegazione di ciascuna parte all'interno del Comitato di coordinamento spetta un voto, che viene espresso dal capo della delegazione.
4. Ciascuna delle parti nomina un segretario esecutivo abilitato ad agire in suo nome nei periodi intercorrenti tra una riunione e l'altra del comitato di coordinamento per qualsiasi questione riguardante la cooperazione ai sensi del presente accordo. Ai segretari esecutivi è affidata la gestione corrente della cooperazione.

*Articolo V***Accordi sui progetti**

Quando decide di intraprendere un'attività di cooperazione, il comitato di coordinamento approva un accordo su un progetto che non è disciplinato dalle disposizioni del presente accordo. Gli accordi sui progetti designano i partecipanti e contengono disposizioni dettagliate per l'attuazione delle attività di cooperazione volte a regolare, tra l'altro, l'ambito tecnico, la gestione, le disposizioni applicabili in materia di responsabilità di decontaminazione, lo scambio di informazioni non divulgate, lo scambio di apparecchiature, il regime della proprietà intellettuale, il costo totale, la ripartizione dei costi e il calendario, a seconda delle necessità.

*Articolo VI***Disponibilità e divulgazione di informazioni**

1. Nei limiti previsti dalle disposizioni legislative e regolamentari applicabili e dalle disposizioni del presente accordo, ciascuna delle parti ed i soggetti da questa designati si impegnano a mettere liberamente a disposizione dell'altra, nonché dei soggetti da questa designati, ogni informazione in loro possesso necessaria per l'esecuzione del presente accordo.

2. Le parti devono favorire la più vasta divulgazione possibile delle informazioni che hanno il diritto di divulgare e che si trovano in loro possesso o di cui possono disporre, sia che tali informazioni siano state elaborate in comune, sia che siano destinate ad essere comunicate o scambiate a norma del presente accordo, fatta comunque salva la necessità di proteggere le informazioni non divulgate e di tutelare i diritti di proprietà intellettuale sorti nell'ambito dell'esecuzione del presente accordo.

3. Le informazioni comunicate da una parte all'altra a norma del presente accordo devono essere accurate, in scienza e coscienza della parte che le comunica, senza tuttavia che quest'ultima sia tenuta a garantire l'idoneità di tali informazioni ad usi o applicazioni specifici ad opera dell'altra parte o di terzi. Le informazioni elaborate in comune dalle parti devono essere accurate in scienza e coscienza di entrambe le parti. Le parti non garantiscono l'accuratezza delle informazioni elaborate in comune né l'idoneità delle stesse ad usi o applicazioni specifici ad opera delle parti o di terzi.

*Articolo VII***Proprietà intellettuale**

La tutela e l'attribuzione della proprietà intellettuale sorta o ceduta nell'ambito di attività di cooperazione previste dal presente accordo è regolata dalle disposizioni dell'allegato A, che costituisce parte integrante del presente accordo e si applica a tutte le attività svolte ai sensi del presente accordo.

*Articolo VIII***Scambio e distacco di personale**

Per quanto riguarda lo scambio e il distacco di personale a norma del presente accordo si applicano le seguenti disposizioni:

- 1) Ciascuna delle parti o ciascun partecipante provvede affinché venga scelto personale qualificato che abbia le capacità e le competenze necessarie per eseguire le attività programmate nell'ambito del presente accordo. Ogni distacco o scambio di personale deve essere previamente concordato mediante scambio di lettere tra le parti o i partecipanti, con riferimento al presente accordo e alle pertinenti disposizioni in materia di proprietà intellettuale.
- 2) Ciascuna delle parti o ciascun partecipante è responsabile del pagamento delle retribuzioni, delle assicurazioni e delle indennità del proprio personale scambiato o distaccato.
- 3) La parte o il partecipante che invia il personale paga le spese di viaggio e di soggiorno del proprio personale scambiato o distaccato presso l'organismo ospitante, salvo che sia diversamente concordato.
- 4) La parte o il partecipante che riceve il personale provvede alla sistemazione in un alloggio adeguato di tutto il personale scambiato o distaccato (e delle relative famiglie) dell'altra parte o partecipante su una base reciproca che verrà concordemente stabilita.

- 5) La parte o il partecipante che riceve il personale fornisce tutta l'assistenza necessaria al personale scambiato o distaccato dell'altra parte o partecipante per quanto riguarda le formalità amministrative (per esempio l'ottenimento dei visti).
- 6) Ciascuna delle parti o ciascun partecipante garantisce che il personale scambiato o distaccato osservi la disciplina del lavoro e i regolamenti di sicurezza vigenti nell'istituto ospitante.
- 7) Ciascuna delle parti o ciascun partecipante può osservare, a proprie spese, attività sperimentali e lavori di analisi svolti dall'altra parte o partecipante nei settori di cooperazione menzionati all'articolo II. Tale attività di osservazione può essere esercitata durante brevi visite o mediante distacco di personale, ogni volta previo consenso della parte o del partecipante che riceve la visita o il personale.

Articolo IX

Scambio di apparecchiature, campioni, ecc.

Resta inteso tra le parti che qualora un partecipante debba scambiare, prestare o fornire all'altro partecipante apparecchiature, strumenti, campioni, materiali o pezzi di ricambio necessari (in seguito denominati «apparecchiature, ecc.»), si applicano le seguenti disposizioni per quanto riguarda la spedizione e l'uso delle apparecchiature, ecc.:

- 1) Il partecipante mittente deve fornire, quanto prima possibile, un elenco dettagliato delle apparecchiature, ecc. da consegnare, unitamente alle specifiche e alla documentazione tecnica e informativa.
- 2) Le apparecchiature, ecc. fornite dal partecipante mittente restano di proprietà dello stesso e devono essere restituite al partecipante mittente alla data che sarà stabilita dal comitato di coordinamento, salvo diverse disposizioni dell'accordo sul progetto di cui all'articolo V.
- 3) Le apparecchiature, ecc. sono messe in funzione presso l'istituto destinatario solo previo accordo tra i partecipanti.
- 4) Il partecipante destinatario mette a disposizione i locali necessari per le apparecchiature, ecc. e provvede alla fornitura di energia elettrica, acqua, gas, ecc., conformemente alle prescrizioni tecniche stabilite di comune accordo.

Fatto a Bruxelles, addì quattordici maggio duemilauno, in duplice copia, in lingua danese, finnica, francese, greca, inglese, italiana, olandese, portoghese, spagnola, svedese e tedesca, ogni testo facente ugualmente fede.

*Per il Dipartimento dell'Energia in nome e
per conto del governo degli Stati Uniti
d'America*

Spencer ABRAHAM

Articolo X

Disposizioni generali

1. Ciascuna delle parti esegue le attività previste dal presente accordo nell'osservanza delle leggi e dei regolamenti applicabili e fornisce risorse subordinatamente alla disponibilità dei fondi di bilancio approvati.
2. Salvo diverso accordo scritto delle parti in seno al comitato di coordinamento, tutti i costi della cooperazione attuata in base al presente accordo sono a carico della parte che li sostiene.
3. Qualsiasi questione concernente l'interpretazione o l'attuazione del presente accordo che dovesse sorgere in vigenza dello stesso è risolta di comune accordo dalle parti.
4. Il presente accordo si applica, per quanto riguarda l'Euratom, ai territori a cui si applica il trattato che ha istituito l'Euratom e ai territori dei paesi che partecipano al programma fusione Euratom in qualità di Stati terzi pienamente associati.

Articolo XI

Durata, modifica e recesso

1. Il presente accordo entra in vigore alla data in cui l'ultima delle parti lo sottoscrive ed ha validità di cinque (5) anni. Salvo che una delle parti notifichi all'altra per iscritto la sua intenzione di recedere dall'accordo almeno sei mesi prima della sua scadenza, il presente accordo si intende rinnovato automaticamente per un ulteriore periodo di cinque (5) anni.
2. Il presente accordo può essere modificato mediante accordo scritto tra le parti.
3. Tutte le azioni e gli esperimenti in comune non ancora terminati alla data di recesso o di scadenza del presente accordo possono essere proseguiti fino al loro completamento alle condizioni previste dal presente accordo.
4. Ciascuna delle parti può recedere in qualsiasi momento dal presente accordo e dagli accordi sui progetti. La parte che intende recedere dall'accordo o da un accordo su un progetto deve notificare per iscritto tale intenzione all'altra parte con preavviso di almeno sei (6) mesi. Il recesso dal presente accordo o da un accordo su un progetto lascia impregiudicati i diritti acquisiti dalle parti in virtù dello stesso anteriormente alla data del recesso.

*Per la Comunità europea dell'energia atomica
rappresentata dalla Commissione delle
Comunità europee*

Philippe BUSQUIN

ALLEGATO A

DIRITTI DI PROPRIETÀ INTELLETTUALE

I diritti di proprietà intellettuale sorti o ceduti in base al presente accordo sono attribuiti secondo le disposizioni seguenti:

I. Applicazione

Il presente allegato si applica a tutte le attività di cooperazione svolte a norma del presente accordo, salvo diverso, specifico accordo tra le parti.

II. Titorità, attribuzione ed esercizio dei diritti

A. Ai fini del presente accordo, l'espressione «proprietà intellettuale» ha il significato di cui all'articolo 2 della Convenzione di Stoccolma del 14 luglio 1967, che istituisce l'Organizzazione mondiale per la proprietà intellettuale.

B. Il presente allegato riguarda l'attribuzione di diritti, interessi e royalties tra le parti e i partecipanti. Ciascuna parte garantisce che l'altra parte possa ottenere i diritti di proprietà intellettuale ad essa attribuiti in conformità del presente allegato. Quest'ultimo non altera o pregiudica in altra forma l'attribuzione dei diritti tra una parte ed i suoi cittadini, che è disciplinata dalla legislazione e dagli usi di detta parte.

C. La scadenza o la risoluzione del presente accordo non pregiudicano i diritti e gli obblighi previsti dal presente allegato.

D. 1. In caso di attività di cooperazione tra le parti, la proprietà intellettuale derivante dalla ricerca in comune, vale a dire dalla ricerca effettuata con il supporto di entrambe le parti, è disciplinata da un piano di gestione tecnologica conformemente ai seguenti principi:

- a) ciascuna parte comunica all'altra, entro un termine ragionevole, tutti i diritti di proprietà intellettuale derivanti dal presente accordo (o dai relativi accordi di attuazione);
- b) salvo diverso accordo, i diritti e gli interessi sulla proprietà intellettuale sorti nell'ambito della ricerca in comune possono essere sfruttati da ciascuna parte senza restrizioni territoriali;
- c) ciascuna parte si adopera tempestivamente per ottenere tutela dei diritti di proprietà intellettuale ottenuti nell'ambito del piano di gestione tecnologica;
- d) ciascuna parte ha diritto ad una licenza non esclusiva, irrevocabile e gratuita di utilizzazione di qualsiasi diritto di proprietà intellettuale derivante dal presente accordo esclusivamente per scopi di ricerca e sviluppo;
- e) ai ricercatori ospiti sono attribuiti diritti di proprietà intellettuale e quote delle royalties percepite dagli istituti ospitanti a fronte delle licenze concesse per tali diritti di proprietà intellettuale secondo le politiche praticate dagli istituti ospitanti.

2. In tutti gli altri casi ciascuna parte, entro i limiti stabiliti dalla propria legislazione, stabilisce che i propri partecipanti concludano accordi specifici concernenti l'attuazione della ricerca comune e i rispettivi diritti e obblighi dei partecipanti. Per quanto riguarda la proprietà intellettuale, di norma gli accordi riguardano tra l'altro la titolarità, la tutela, i diritti di uso a scopi di ricerca e sviluppo, lo sfruttamento e la divulgazione, inclusi gli accordi per la pubblicazione in comune, i diritti e gli obblighi dei ricercatori ospiti e le procedure per la risoluzione delle controversie. Gli accordi possono riguardare anche le informazioni precedenti il presente accordo e quelle da esso derivanti, la concessione di licenze e gli elementi da fornire.

E. Pur mantenendo le condizioni di concorrenza nei settori contemplati dal presente accordo, ciascuna parte si adopera per garantire che i diritti acquisiti a norma del presente accordo e gli accordi stipulati in base ad esso siano esercitati in maniera da promuovere, in particolare: i) l'uso delle informazioni elaborate o rese altrimenti disponibili in base al presente accordo e la loro divulgazione compatibilmente con le condizioni stabilite dal presente accordo, con le disposizioni della sezione IV dello stesso e di ogni altra disposizione in vigore in virtù delle legislazioni nazionali delle parti che disciplinano il trattamento dei dati sensibili o delle informazioni confidenziali nel settore nucleare e ii) l'adozione e l'attuazione di norme internazionali.

III. Opere oggetto di diritto d'autore

Compatibilmente con le disposizioni del presente accordo, i diritti d'autore spettanti alle parti o ai partecipanti sono disciplinati in conformità dell'accordo sugli aspetti commerciali dei diritti di proprietà intellettuale gestito dall'Organizzazione mondiale del commercio.

IV. Letteratura scientifica

Fatte salve le disposizioni sulle informazioni non divulgate di cui alla sezione V, si applicano le seguenti regole:

- A. ciascuna delle parti ha diritto ad una licenza non esclusiva, irrevocabile e gratuita in tutti i paesi per la traduzione, la riproduzione e la diffusione pubblica delle informazioni contenute in pubblicazioni scientifiche e tecniche, articoli, relazioni, libri o altri mezzi di comunicazione derivanti direttamente dalla ricerca in comune svolta in base al presente accordo dalle parti o per conto di esse;
- B. tutte le copie oggetto di pubblica diffusione di opere tutelate dal diritto di autore ed elaborate in conformità della presente disposizione devono indicare il nome degli autori, salvo quelli che rifiutino espressamente di essere citati. Esse devono anche contenere un riconoscimento chiaramente visibile del supporto di cooperazione delle parti.

V. Informazioni non divulgate

A. Informazioni documentali non divulgate

1. Ciascuna parte e i partecipanti identificano con la massima tempestività le informazioni nell'ambito del presente accordo che non intendono divulgare nell'ambito del presente accordo, tenendo conto, tra l'altro, dei seguenti criteri:
 - la segretezza dell'informazione, nel senso che essa, nella sua globalità o nell'esatta configurazione o insieme delle sue parti, non è generalmente nota o facilmente disponibile con l'impiego di mezzi leciti,
 - il valore commerciale, effettivo o potenziale, dell'informazione dovuto alla sua segretezza,
 - la precedente tutela dell'informazione, nel senso che è stata oggetto di iniziative, ragionevoli secondo le circostanze, intese a mantenerne la segretezza, da parte di chi la deteneva legittimamente.

In alcuni casi le parti o i partecipanti possono concordare che, salvo diversa indicazione, tutte o parte delle informazioni fornite, scambiate o elaborate nel corso della ricerca in comune svolta a norma del presente accordo, non possono essere divulgate.

2. Ciascuna parte o partecipante provvede affinché le informazioni non divulgate ai sensi del presente accordo e il loro conseguente carattere segreto (privileged) siano prontamente riconoscibili dall'altra parte o partecipante, ad esempio mediante un'adeguata stampigliatura o una vertenza. Tale disposizione si applica anche a qualsiasi riproduzione, totale o parziale, delle suddette informazioni.

Una parte o un partecipante che riceve informazioni non divulgate ai sensi del presente accordo deve rispettare l'obbligo del segreto. L'obbligo cessa automaticamente se le informazioni vengono divulgate senza restrizioni dal proprietario.

3. Le informazioni non divulgate comunicate a norma del presente accordo possono essere trasmesse dalla parte o dal partecipante che le riceve ai loro dipendenti e contraenti nonché ad altri dipartimenti interessati della parte o del partecipante che siano autorizzati a riceverle per gli scopi specifici della ricerca comune in corso, purché le informazioni non divulgate in tal modo diffuse siano tutelate nella misura prevista dalla legislazione di ciascuna delle parti e siano facilmente riconoscibili come tali, secondo quanto sopra indicato.

B. Informazioni non documentali non divulgate

Alle informazioni non documentali non divulgate o alle altre informazioni riservate o coperte da segreto comunicate nel corso di seminari e di altre riunioni organizzate nell'ambito del presente accordo, come pure alle informazioni ottenute tramite il personale distaccato, o derivanti dall'uso di impianti o da progetti comuni, sono applicati dalle parti e dai soggetti da queste designati i medesimi principi stabiliti dal presente accordo per le informazioni documentali, con l'intesa che chi riceve tali informazioni non divulgate, riservate o coperte da segreto, deve essere informato per iscritto, al più tardi all'atto della comunicazione di tali informazioni, del carattere riservato delle stesse.

C. Controlli

Entrambe le parti si impegnano a garantire che le informazioni non divulgate ricevute in base al presente accordo siano assoggettate ai controlli ivi previsti. Se una parte si rende conto che non sarà in grado di rispettare le disposizioni sul divieto di divulgazione di cui ai paragrafi A e B, ovvero se si può ragionevolmente ritenere che non sarà in grado di rispettare tali disposizioni, essa deve informarne immediatamente l'altra parte. Successivamente le parti si consultano per definire un piano d'azione adeguato.

VI. Risoluzione delle controversie e diritti di proprietà intellettuale di nuovo tipo non contemplati

- A. Le controversie sorte tra le parti in merito alla proprietà intellettuale sono risolte in conformità dell'articolo 12 dell'accordo di cooperazione tra la Comunità europea dell'energia atomica e gli Stati Uniti d'America concernente l'utilizzazione dell'energia nucleare a scopi pacifici.
 - B. Nell'eventualità che una parte o un partecipante ritenga che un diritto di proprietà intellettuale di nuovo tipo non contemplato in un piano di gestione tecnologica o in un accordo tra partecipanti possa scaturire da attività di cooperazione intrapresa in base al presente accordo oppure qualora sorgano altre difficoltà impreviste, le parti avviano immediatamente una trattativa allo scopo di assicurare che la tutela, lo sfruttamento e la divulgazione della proprietà intellettuale in questione siano adeguatamente predisposti nei rispettivi territori.
-